

COMUNE DI CASALBORDINO

Prov. di Chieti

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI ACCONCIATORE (BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA)

Art. 01

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le attività riconducibili, secondo la nuova tendenza giuridica, al termine ACCONCIATORE.

Queste si individuano in quelle di Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna ed Estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma di società di persone o di capitali, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito e disciplinate in tutto il territorio del Comune con le forme fissate dalla legge 14.02.1963, n. 161, modificata con legge 23.12.1970, n. 1142.

Con la terminologia "BARBIERE" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli, all'acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura della barba e a tutti gli altri servizi inerenti.

Con la terminologia "PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA" si intendono le attività relative al taglio dei capelli, all'acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi e a tutti gli altri servizi inerenti esercitati indifferentemente su uomo e donna.

Con la terminologia "ESTETISTA" si indicano tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'allegato alla Legge 11.10.1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 02

Autorizzazione all'esercizio

L'esercizio delle attività di cui all'art. 01 sono subordinate alla autorizzazione del Sindaco che la rilascia al richiedente (o al legale rappresentante nel caso di persona giuridica) della stessa e per i locali in essa indicati, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 09, previa presentazione entro 60 giorni, dalla comunicazione del parere del predetto organo consultivo delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi del dante causa ed oggettivi dei locali, indicati nel successivo art. 03). Qualora il titolare della autorizzazione non attivi l'esercizio della attività entro 180 giorni dal rilascio, l'atto viene revocato in analogia a quanto prescritto nell'art. 31 della Legge n. 426 dell'11.06.1971, "Disciplina del commercio"; è facoltà del Sindaco, in considerazione di gravi motivazioni, prorogarne la validità su richiesta degli interessati.

Art. 03

Accertamento per rilascio autorizzazione

La concessione dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento:

- a) del compimento della maggiore età, salvo l'istituto della emancipazione ai sensi di legge;
 - b) del possesso, da parte dell'impresa, di cui è o sarà titolare il richiedente, dei requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985, n. 443. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta in un Albo provinciale delle Imprese artigiane di cui all'art. 05 della Legge suddetta;
 - c) della regolare costituzione della società e della avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'Albo delle imprese e nell'Albo della Camera di Commercio, per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla Legge n. 443/85;
 - d) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed attività affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;
 - e) del possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano terreno;
 - f) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda e, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge n. 443/85, della qualifica professionale della maggioranza dei soci;
 - g) delle distanze fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, che viene stabilita in m. _____; per i trasferimenti nell'ambito del territorio comunale di attività con una anzianità d'esercizio superiore ad anni 03 il suddetto limite è abbassato a m. _____; detto limite è ulteriormente abbassato a m. _____, nei casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'artigiano (crolli dovuti a terremoti, incendi, altre cause che rendano inagibile i locali, sfratto non doloso o colposo); detta distanza deve essere misurata dall'asse centrale dell'ingresso dell'attivando esercizio in linea retta (perpendicolare o parallela all'asse stradale) seguendo il percorso più breve per racarvisi, da un esercizio all'altro, secondo un percorso pedonale, su strade pubbliche, effettuano la misurazione al centro della carreggiata.
- Qualora la distanza minima debba essere misurata nei confronti di un esercizio attivato o da attivare, sito all'interno di un edificio, essa va calcolata dall'asse centrale dell'ingresso principale del medesimo.

Art. 04

Organi competenti per gli accertamenti

Gli accertamenti di cui al precedente articolo sono a carico dei seguenti organi secondo le rispettive competenze:

- a) della Commissione provinciale per l'artigianato;
- b) Ufficio Commercio ed Artigianato comunale;
- c) Ufficio tecnico comunale;
- d) Ulss competente per territorio.

Art. 05

Richiesta dell'autorizzazione

L'Autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta, in competente bollo, indirizzata al Sindaco.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

1. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e Codice fiscale. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 02 della legge n. 443/85, tali dati si dovranno riferire alla persona cui è affidata la direzione dell'azienda;

2. esatta indicazione dell'ubicazione dei locali dove si intende attivare l'esercizio;
3. caratteristiche, numero dei vani, ubicazione del locale all'interno di eventuali edifici;
4. se l'attività stessa sarà svolta presso il domicilio dell'esercente o presso enti, associazioni, istituti o uffici. Qualora l'attività venga svolta nei locali del richiedente, questi dovrà produrre i certificati attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia;
5. se i locali sono posti o meno al piano terreno; data dalla quale il locale è disponibile per l'esercizio dell'attività; le attività oggetto del presente regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate abbiano i normali requisiti urbanistici (uso artigianale od anche commerciale nel caso in cui all'interno si eserciti anche una attività di vendita di cui alla Legge n. 426/71), siano distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, fra essi non comunicanti e dotati di accesso indipendente dall'esterno (sono fatte salve le situazioni precedenti all'adozione del presente regolamento). I locali d'esercizio debbono avere l'ingresso separato. I locali destinati all'esercizio delle attività affini, anche se situati nell'abitazione dell'esercente, devono avere, oltre all'ingresso separato, anche una idonea zona di attesa, convenientemente separata dal locale ove si svolgono le operazioni.

Art. 06

Documentazione da allegare alla domanda

Alla richiesta di Autorizzazione di cui all'art. 05, dovranno essere allegati:

1. il certificato della Commissione provinciale per l'artigianato, attestante la qualificazione professionale;
 2. il certificato della Commissione provinciale per l'artigianato, attestante il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985, n. 443,
- documentazione attestante la regolarità di tutte le altre norme di carattere urbanistico, statico, igienico e di quant'altro prescritto dal presente Regolamento.

Art. 07

Imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici

Le imprese autorizzate ai sensi della Legge 11.06.1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente Regolamento e che gli addetti allo svolgimento siano in possesso del requisito professionale previsto dall'art. 03 della Legge 01/90. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

Art. 08

Diniego dell'autorizzazione

Il Sindaco qualora la richiesta di rilascio autorizzazione presenti delle carenze, sia nell'indicazione del requisito soggettivo o del requisito oggettivo dei locali d'esercizio, ne da comunicazione all'interessato ai sensi della Legge 241/90 entro 30 giorni dalla data di acquisizione al prot. generale dell'Ente, indicando i punti da chiarire o quelli da integrare e il termine ultimo per la presentazione della documentazione, eventualmente, mancante.

Qualora allo scadere del predetto termine non dovesse pervenire alcuna documentazione o la stessa dovesse risultare non idonea ai sensi di Legge o delle norme del presente Regolamento, il Sindaco respingerà la richiesta in esame.

Art. 09

Commissione consultiva

Per l'attuazione del presente Regolamento è istituita una Commissione consultiva così composta:

1. da tre rappresentanti della categoria artigiana;
2. da tre rappresentanti nominati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative;
3. dal Medico residente o da un suo delegato;
4. dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato;
5. da un rappresentante della Commissione provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune;

Il dipendente comunale responsabile del Servizio o altro dipendente del settore avrà funzioni di Segretario.

La Commissione nominata dal Sindaco con decreto è presieduta dal medesimo o suo delegato dura in carica tre anni dalla data della sua costituzione, i suoi componenti possono essere confermati.

Le sedute della Commissione devono essere notificate con almeno 08 giorni di anticipo a tutti i componenti.

Per le sedute della Commissione è richiesta la metà più uno dei componenti, compreso il Sindaco che la presiede.

Qualora, dopo due convocazioni consecutive e comunque entro 45 gg. dalla data di prima notificazione di invito a seduta la Commissione non esprima il proprio parere per mancanza del numero legale, il Sindaco decide autonomamente.

Art. 10

Divieti

Le attività disciplinate dal presente regolamento non possono svolgersi in forma ambulante.

Per forma ambulante deve intendersi quelle svolte in modo itinerante, svolte cioè senza fissa sede.

E' ammesso il servizio a domicilio nel caso di clienti inabili, malati, anziani o comunque impossibilitati ad usufruire della normale sede di esercizio, anche fuori dal normale orario di svolgimento delle attività di seguito regolamentato.

Art. 11

Conservazione della licenza

La licenza dovrà essere conservata nel locale sede dell'esercizio in modo visibile ed esibita ad ogni richiesta degli Agenti della Forza pubblica.

La stessa dovrà essere vidimata di anno in anno. La richiesta di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del titolare inerente la conservazione del requisito soggettivo per lo svolgimento della fattispecie.

Art. 12

Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature, dei procedimenti e del personale

1. il locale deve avere una altezza utile di ameno m. 3.00 sia per il piano terra che per gli altri piani; potranno essere consentite altezze inferiori quando i locali dispongano di speciali sistemi di ricambio o di condizionamento d'aria e comunque non inferiori a m. 2.50;
2. il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
3. le pareti devono essere rivestite in materiale che ne permetta una facile pulizia;
4. il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda, ottenuta anche senza allacciamento al pubblico acquedotto, con lavabo e gabinetto con vaso ad occlusione idraulica; il personale che presta servizio, prima di ogni altra operazione deve lavarsi bene le mani;
5. le porte di accesso dall'esterno dovranno essere munite, durante la stagione estiva (dal 1° maggio al 30 settembre), di idoneo sistema di protezione contro le mosche;

6. le spazzature dovranno essere raccolte in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservate, per il periodo strettamente necessario, in un contenitore chiuso, a ciò destinato;
7. i sedili degli esercizi di che trattasi dovranno essere dotati di appoggiatesta (con sistemi di ricambio per ogni cliente); gli asciugamani dovranno essere cambiati per ogni cliente;
8. nel locale del negozio dovranno essere tenuti esposti, in modo visibile, cartelli contenenti l'indicazione di tutte le norme igieniche da osservare e le operazioni che vengono compiute nel medesimo;
9. le spazzole, i pettini, i rasoi, le forbici e gli altri ferri taglienti ad uso non individuale, devono essere lavati, disinfettati e sterilizzati (per quelli taglienti) dopo ogni servizio;
10. tinture, fissativi ed altre sostanze impiegate non devono contenere prodotti nocivi alla salute e le tinture dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dalla Legge;
11. l'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da rapida ed abbondante areazione dei locali;
12. durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che siano accese fiamme libere o che si fumi nell'ambiente;
13. è proibito l'uso di piumini per l'applicazione di talco o di altre sostanze in polvere se non ad uso individuale;
14. il titolare dell'esercizio è tenuto a segnalare alle competenti autorità sanitarie casi anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività nonché di danni derivanti o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti impiegati nell'esercizio.
15. il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia ed igiene con speciale riguardo alle mani ed alle unghie. Colui che occasionalmente affetto da lesioni infettive alle mani deve astenersi da attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente, oppure deve usare guanti a perdere. Il personale in attività deve indossare un indumento da lavoro o di altro colore chiaro, sempre in perfetto stato di pulizia;
16. tutti gli addetti devono essere in possesso di valido libretto sanitario;
17. il bagno dovrà essere dotato di antiWC, qualora presente e di idoneo sistema di aspirazione fumi;
18. il titolare dovrà ottenere anche dalla competente Autorità sanitaria la prescritta dichiarazione di igienicità di cui all'art. 231 del TULS.

Art. 13

Assunzione del personale

L'assunzione del personale addetto agli esercizi deve essere effettuata in base alle vigenti norme legislative in materia.

Art. 14

Trasferimento esercizio

1. Le ditte che intendono trasferire il loro negozio in un'altra zona del territorio dovranno eseguire tutti gli atti propri di una nuova richiesta di autorizzazione e la stessa potrà essere concessa tenuto conto delle distanze di cui all'art. 03, lettera f) con l'esclusione dell'accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente.

Le suddette misure non si applicano in caso di forza maggiore (crollo del fabbricato, terremoto, sfratto esecutivo, ecc..).

Art. 15

Subingresso nell'attività

In caso di subingresso nella titolarità dell'esercizio gli interessati dovranno produrre idonea documentazione da cui si evinca l'effettivo passaggio dell'azienda (atto pubblico o scrittura privata

autenticata), anche in caso di successione ereditaria.

In caso di subingresso per causa mortis, qualora dovessero esserci più eredi l'interessato dovrà produrre specifica rinuncia da parte di questi o specifica delega all'esercizio.

L'istituto del subingresso comporta l'effettivo passaggio di tutte le qualità possedute dal cedente al momento della vendita.

L'autorizzazione per subingresso non costituisce nuovo rilascio ed abilita il subentrante all'esercizio negli stessi locali già sede dell'attività del cedente; in caso di subingresso con trasferimento della sede di esercizio si osserveranno i parametri indicati al precedente articolo 14).

Art. 16

Orari di apertura e chiusura degli esercizi

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, oggetto del presente Regolamento, sono adottati con ordinanza del Sindaco, su proposta delle Organizzazioni di categoria, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 09);

è obbligatoria l'esposizione al pubblico degli orari di cui sopra in modo ben visibile dall'esterno del laboratorio.

Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, l'interessato dovrà precisare l'orario unico per le attività esercitate.

Art. 17

Tariffe

Le tariffe devono essere esposte in modo visibile.

Art. 18

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate così come previsto dagli artt. 106, 107 e seguenti del Testo unico della Legge comunale e provinciale, nonché dalle Leggi speciali nazionali e regionali in materia.

Sono, inoltre, previste le seguenti sanzioni accessorie:

1. chiusura temporanea dell'esercizio, fino ad un massimo di giorni 20 per n. 03 violazioni nel corso dell'anno solare;
2. revoca dell'autorizzazione per dolosa inosservanza di Legge o per violazione delle norme previste dal presente Regolamento che comportino grave pregiudizio per la salute altrui.

Inoltre il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività, con esecuzione d'Ufficio in caso di mancata ottemperanza, quanto viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Art. 19
Norme transitorie e finali

Le attività in esercizio alla data di approvazione del presente Regolamento possono continuare le normali occupazioni anche se in contrasto con le norme previste dal presente Regolamento per ciò che concerne le caratteristiche dei locali, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi.

I titolari di autorizzazione all'entrata in vigore del presente Regolamento, qualora fossero in possesso di altri requisiti soggettivi riconosciuti dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, possono chiedere l'aggiornamento del titolo a condizione che dispongano di idoneo locale riferito alla nuova attività.



I° SETTORE - 5ª SEZIONE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

COMMISSIONE COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE E MESTIERI AFFINI (Art. 10 del Regolamento)

L'anno 1996, addì quattro del mese di dicembre alle ore 20.10 presso il Comando Polizia Municipale previo invito diramato, si è riunita la COMMISSIONE COMUNALE di cui all'art. 10 del Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini, costituita con Decreto del Sindaco n. 68 del 28.11.1995, nelle persone dei Sigg.:

		Presente	Assente
1 Dott.ssa Maria Celano	Presidente	si	
2 Del Monte Gino	Componente	si	
3 Laterza Nicoletta	Componente	si	
4 Macchia Domenica	Componente	si	
5 Giuliani Angelo	Componente	si	
6 Ferrante Luigi	Componente		si
7 Saraceni Giuseppe	Componente	si	
8 Di Martino Marisa Anna	Componente		si
9 Dott. Giuliano La Palombara	Componente		si
10 Morelli Florindo	Componente	si	

Assiste con funzioni di segretario il Sig. Antonio Ariano V.U..

Riconosciuta valida e legale l'adunanza il Presidente invita la Commissione ad esprimere il proprio parere consultivo sul seguente oggetto:

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento per le attività di barbiere e mestieri affini di cui alla deliberazione di G.M. n. 1052 del 15.11.1996.

LA COMMISSIONE

Vista la deliberazione di G.M. n. 1052 del 15.11.1996;

Visto il Regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini esistente;

Vista la Legge 23.12.1970, n. 1142;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all'unanimità inerentemente la bozza di nuovo regolamento di cui alla Delibera di G.M. n. 1052 del 15.11.1996 e di proporre quanto segue:

- di portare la distanze di apertura nuovi esercizi a m. 500 da un altro esercizio esistente similare;
- di portare la distanza di apertura esercizi con anzianità superiore a tre anni per trasferimenti a m. 50;
- nei casi di forma maggiore non si tiene conto di nessuna distanza.
- all'art. 03 sostituire la voce "effettuato al centro della carreggiata" con "effettuato sul percorso più breve";
- all'art. 09 inserire "Qualora un componente della Commissione non partecipi a n. 03 riunioni consecutive per non giustificato motivo, lo stesso decade dalla nomina";
- all'art. 09 sostituire " Il Sindaco decide autonomamente" con "il numero legale per la validità della riunione della Commissione non deve essere inferiore in terza convocazione a n. 03 componenti compreso il Presidente"

Letto, approvato, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Mario Alano

I COMPONENTI


Anna Maria Lucetti

Del Monte G.

Michele Basso

Paola Giuseppe

Roberto D'Amico
Roberto D'Amico



IL SEGRETARIO

Roberto

COMUNE DI CASALBORDINO

Prov. di Chieti

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

(BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA)

(SCHEMA DI REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 1052 DEL 15.11.1996)

(PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE COMUNALE SEDUTA DEL 04.12.1996)

Art. 01

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le attività riconducibili, secondo la nuova tendenza giuridica, al termine ACCONCIATORE.

Queste si individuano in quelle di Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna ed Estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma di società di persone o di capitali, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito e disciplinate in tutto il territorio del Comune con le forme fissate dalla legge 14.02.1963, n. 161, modificata con legge 23.12.1970, n. 1142.

Con la terminologia "BARBIERE" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli, all'acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura della barba e a tutti gli altri servizi inerenti.

Con la terminologia "PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA" si intendono le attività relative al taglio dei capelli, all'acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi e a tutti gli altri servizi inerenti esercitati indifferentemente su uomo e donna.

Con la terminologia "ESTETISTA" si indicano tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'allegato alla Legge 11.10.1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 02

Autorizzazione all'esercizio

L'esercizio delle attività di cui all'art. 01 sono subordinate alla autorizzazione del Sindaco che la rilascia al richiedente (o al legale rappresentante nel caso di persona giuridica) della stessa e per i locali in essa indicati, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 09, previa presentazione entro 60 giorni, dalla comunicazione del parere del predetto organo consultivo delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi del dante causa ed oggettivi dei locali, indicati nel successivo art. 03). Qualora il titolare della autorizzazione non attivi l'esercizio della attività entro 180 giorni dal rilascio, l'atto viene revocato in analogia a quanto prescritto nell'art. 31 della Legge n. 426 dell'11.06.1971, "Disciplina del commercio"; è facoltà del Sindaco, in considerazione di gravi motivazioni, prorogarne la validità su richiesta degli interessati.

Art. 03

Accertamento per rilascio autorizzazione

La concessione dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento:

- a) del compimento della maggiore età, salvo l'istituto della emancipazione ai sensi di legge;
 - b) del possesso, da parte dell'impresa, di cui è o sarà titolare il richiedente, dei requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985, n. 443. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta in un Albo provinciale delle Imprese artigiane di cui all'art. 05 della Legge suddetta;
 - c) della regolare costituzione della società e della avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'Albo delle imprese e nell'Albo della Camera di Commercio, per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla Legge n. 443/85;
 - d) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed attività affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;
 - e) del possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano terreno;
 - f) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda e, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge n. 443/85, della qualifica professionale della maggioranza dei soci;
 - g) delle distanze fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, che viene stabilita in m. 500; per i trasferimenti nell'ambito del territorio comunale di attività con una anzianità d'esercizio superiore ad anni 03 il suddetto limite è abbassato a m. 50;
detto limite non viene preso in considerazione nei casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'artigiano (crolli dovuti a terremoti, incendi, altre cause che rendano inagibile i locali, sfratto non doloso o colposo);
detta distanza deve essere misurata dall'asse centrale dell'ingresso dell'attivando esercizio in linea retta (perpendicolare o parallela all'asse stradale) seguendo il percorso più breve per racarvisi, da un esercizio all'altro, secondo un percorso pedonale, su strade pubbliche, effettuato sul percorso più breve.
- Qualora la distanza minima debba essere misurata nei confronti di un esercizio attivato o da attivare, sito all'interno di un edificio, essa va calcolata dall'asse centrale dell'ingresso principale del medesimo.

Art. 04

Organi competenti per gli accertamenti

Gli accertamenti di cui al precedente articolo sono a carico dei seguenti organi secondo le rispettive competenze:

- a) della Commissione provinciale per l'artigianato;
- b) Ufficio Commercio ed Artigianato comunale;
- c) Ufficio tecnico comunale;
- d) Ulss competente per territorio.

Art. 05

Richiesta dell'autorizzazione

L'Autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta, in competente bollo, indirizzata al Sindaco.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

**ALLEGATO SOSTANZIALE ALLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
SCHEMA DEFINITIVO**

1. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e Codice fiscale. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 02 della legge n. 443/85, tali dati si dovranno riferire alla persona cui è affidata la direzione dell'azienda;
2. esatta indicazione dell'ubicazione dei locali dove si intende attivare l'esercizio;
3. caratteristiche, numero dei vani, ubicazione del locale all'interno di eventuali edifici;
4. se l'attività stessa sarà svolta presso il domicilio dell'esercente o presso enti, associazioni, istituti o uffici. Qualora l'attività venga svolta nei locali del richiedente, questi dovrà produrre i certificati attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia;
5. se i locali sono posti o meno al piano terreno; data dalla quale il locale è disponibile per l'esercizio dell'attività; le attività oggetto del presente regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate abbiano i normali requisiti urbanistici (uso artigianale od anche commerciale nel caso in cui all'interno si eserciti anche una attività di vendita di cui alla Legge n. 426/71), siano distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, fra essi non comunicanti e dotati di accesso indipendente dall'esterno (sono fatte salve le situazioni precedenti all'adozione del presente regolamento). I locali d'esercizio debbono avere l'ingresso separato. I locali destinati all'esercizio delle attività affini, anche se situati nell'abitazione dell'esercente, devono avere, oltre all'ingresso separato, anche una idonea zona di attesa, convenientemente separata dal locale ove si svolgono le operazioni.

Art. 06

Documentazione da allegare alla domanda

Alla richiesta di Autorizzazione di cui all'art. 05, dovranno essere allegati:

1. il certificato della Commissione provinciale per l'artigianato, attestante la qualificazione professionale;
 2. il certificato della Commissione provinciale per l'artigianato, attestante il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985, n. 443,
- documentazione attestante la regolarità di tutte le altre norme di carattere urbanistico, statico, igienico e di quant'altro prescritto dal presente Regolamento.

Art. 07

Imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici

Le imprese autorizzate ai sensi della Legge 11.06.1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente Regolamento e che gli addetti allo svolgimento siano in possesso del requisito professionale previsto dall'art. 03 della Legge 01/90. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

Art. 08

Diniego dell'autorizzazione

Il Sindaco qualora la richiesta di rilascio autorizzazione presenti delle carenze, sia nell'indicazione del requisito soggettivo o del requisito oggettivo dei locali d'esercizio, ne da comunicazione all'interessato ai sensi della Legge 241/90 entro 30 giorni dalla data di acquisizione al prot. generale dell'Ente, indicando i punti da chiarire o quelli da integrare e il termine ultimo per la presentazione della documentazione, eventualmente, mancante.

Qualora allo scadere del predetto termine non dovesse pervenire alcuna documentazione o la stessa dovesse risultare non idonea ai sensi di Legge o delle norme del presente Regolamento, il Sindaco respingerà la richiesta in esame.

Art. 09 Commissione consultiva

Per l'attuazione del presente Regolamento è istituita una Commissione consultiva così composta:

1. da tre rappresentanti della categoria artigiana;
2. da tre rappresentanti nominati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative;
3. dal Medico residente o da un suo delegato;
4. dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato;
5. da un rappresentante della Commissione provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune;

Il dipendente comunale responsabile del Servizio o altro dipendente del settore avrà funzioni di Segretario.

La Commissione nominata dal Sindaco con decreto è presieduta dal medesimo o suo delegato dura in carica tre anni dalla data della sua costituzione, i suoi componenti possono essere confermati.

Le sedute della Commissione devono essere notificate con almeno 08 giorni di anticipo a tutti i componenti.

Per le sedute della Commissione è richiesta la metà più uno dei componenti, compreso il Sindaco che la presiede.

Qualora, dopo due convocazioni consecutive e comunque entro 45 gg. dalla data di prima notificazione di invito a seduta la Commissione non esprima il proprio parere per mancanza del numero legale, questo, in terza convocazione, non deve essere inferiore a n. 03 componenti, compreso il Presidente.

Qualora un componente della Commissione non partecipi a n. 03 riunioni consecutive per ingiustificato motivo, lo stesso decade automaticamente dalla nomina.

Art. 10 Divieti

Le attività disciplinate dal presente regolamento non possono svolgersi in forma ambulante.

Per forma ambulante deve intendersi quelle svolte in modo itinerante, svolte cioè senza fissa sede.

E' ammesso il servizio a domicilio nel caso di clienti inabili, malati, anziani o comunque impossibilitati ad usufruire della normale sede di esercizio, anche fuori dal normale orario di svolgimento delle attività di seguito regolamentato.

Art. 11 Conservazione della licenza

La licenza dovrà essere conservata nel locale sede dell'esercizio in modo visibile ed esibita ad ogni richiesta degli Agenti della Forza pubblica.

La stessa dovrà essere vidimata di anno in anno. La richiesta di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del titolare inerente la conservazione del requisito soggettivo per lo svolgimento della fattispecie.

Art. 12

Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature, dei procedimenti e del personale

1. il locale deve avere una altezza utile di almeno m. 3.00 sia per il piano terra che per gli altri piani; potranno essere consentite altezze inferiori quando i locali dispongano di speciali sistemi di ricambio o di condizionamento d'aria e comunque non inferiori a m. 2.50;
2. il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
3. le pareti devono essere rivestite in materiale che ne permetta una facile pulizia;
4. il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda, ottenuta anche senza allacciamento al pubblico acquedotto, con lavabo e gabinetto con vaso ad occlusione idraulica; il personale che presta servizio, prima di ogni altra operazione deve lavarsi bene le mani;
5. le porte di accesso dall'esterno dovranno essere munite, durante la stagione estiva (dal 1° maggio al 30 settembre), di idoneo sistema di protezione contro le mosche;
6. le spazzature dovranno essere raccolte in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservate, per il periodo strettamente necessario, in un contenitore chiuso, a ciò destinato;
7. i sedili degli esercizi di che trattasi dovranno essere dotati di appoggiatesta (con sistemi di ricambio per ogni cliente); gli asciugamani dovranno essere cambiati per ogni cliente;
8. nel locale del negozio dovranno essere tenuti esposti, in modo visibile, cartelli contenenti l'indicazione di tutte le norme igieniche da osservare e le operazioni che vengono compiute nel medesimo;
9. le spazzole, i pettini, i rasoi, le forbici e gli altri ferri taglienti ad uso non individuale, devono essere lavati, disinfettati e sterilizzati (per quelli taglienti) dopo ogni servizio;
10. tinture, fissativi ed altre sostanze impiegate non devono contenere prodotti nocivi alla salute e le tinture dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dalla Legge;
11. l'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da rapida ed abbondante areazione dei locali;
12. durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che siano accese fiamme libere o che si fumi nell'ambiente;
13. è proibito l'uso di piumini per l'applicazione di talco o di altre sostanze in polvere se non ad uso individuale;
14. il titolare dell'esercizio è tenuto a segnalare alle competenti autorità sanitarie casi anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività nonché di danni derivanti o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti impiegati nell'esercizio.
15. il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia ed igiene con speciale riguardo alle mani ed alle unghie. Colui che occasionalmente affetto da lesioni infettive alle mani deve astenersi da attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente, oppure deve usare guanti a perdere. Il personale in attività deve indossare un indumento da lavoro o di altro colore chiaro, sempre in perfetto stato di pulizia;
16. tutti gli addetti devono essere in possesso di valido libretto sanitario;
17. il bagno dovrà essere dotato di antiWC, qualora presente e di idoneo sistema di aspirazione fumi;
18. il titolare dovrà ottenere anche dalla competente Autorità sanitaria la prescritta dichiarazione di igienicità di cui all'art. 231 del TULS.

Art. 13

Assunzione del personale

L'assunzione del personale addetto agli esercizi deve essere effettuata in base alle vigenti norme legislative in materia.

Art. 14

Trasferimento esercizio

1. Le ditte che intendono trasferire il loro negozio in un'altra zona del territorio dovranno eseguire tutti gli atti propri di una nuova richiesta di autorizzazione e la stessa potrà essere concessa tenuto conto delle distanze di cui all'art. 03, lettera f) con l'esclusione dell'accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente.

Le suddette misure non si applicano in caso di forza maggiore (crollo del fabbricato, terremoto, sfratto esecutivo, ecc..).

Art. 15

Subingresso nell'attività

In caso di subingresso nella titolarità dell'esercizio gli interessati dovranno produrre idonea documentazione da cui si evinca l'effettivo passaggio dell'azienda (atto pubblico o scrittura privata autenticata), anche in caso di successione ereditaria.

In caso di subingresso per causa mortis, qualora dovessero esserci più eredi l'interessato dovrà produrre specifica rinuncia da parte di questi o specifica delega all'esercizio.

L'istituto del subingresso comporta l'effettivo passaggio di tutte le qualità possedute dal cedente al momento della vendita.

L'autorizzazione per subingresso non costituisce nuovo rilascio ed abilita il subentrante all'esercizio negli stessi locali già sede dell'attività del cedente; in caso di subingresso con trasferimento della sede di esercizio si osserveranno i parametri indicati al precedente articolo 14).

Art. 16

Orari di apertura e chiusura degli esercizi

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, oggetto del presente Regolamento, sono adottati con ordinanza del Sindaco, su proposta delle Organizzazioni di categoria, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 09);

è obbligatoria l'esposizione al pubblico degli orari di cui sopra in modo ben visibile dall'esterno del laboratorio.

Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, l'interessato dovrà precisare l'orario unico per le attività esercitate.

Art. 17

Tariffe

Le tariffe devono essere esposte in modo visibile.

Art. 18

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate così come previsto dagli artt. 106, 107 e seguenti del Testo unico della Legge comunale e provinciale, nonché dalle Leggi speciali nazionali e regionali in materia.

Sono, inoltre, previste le seguenti sanzioni accessorie:

1. chiusura temporanea dell'esercizio, fino ad un massimo di giorni 20 per n. 03 violazioni nel corso dell'anno solare;

**ALLEGATO SOSTANZIALE ALLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
SCHEMA DEFINITIVO**

2. revoca dell'autorizzazione per dolosa inosservanza di Legge o per violazione delle norme previste dal presente Regolamento che comportino grave pregiudizio per la salute altrui.
Inoltre il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività, con esecuzione d'Ufficio in caso di mancata ottemperanza, quanto viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

**Art. 19
Norme transitorie e finali**

Le attività in esercizio alla data di approvazione del presente Regolamento possono continuare le normali occupazioni anche se in contrasto con le norme previste dal presente Regolamento per ciò che concerne le caratteristiche dei locali, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi.
I titolari di autorizzazione all'entrata in vigore del presente Regolamento, qualora fossero in possesso di altri requisiti soggettivi riconosciuti dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, possono chiedere l'aggiornamento del titolo a condizione che dispongano di idoneo locale riferito alla nuova attività.